

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **183/1993** (ECLI:IT:COST:1993:183)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **24/03/1993**; Decisione del **02/04/1993**

Deposito del **21/04/1993**; Pubblicazione in G. U. **28/04/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19327 19328**

Atti decisi:

N. 183

## ORDINANZA 2-21 APRILE 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, con ricorso depositato in cancelleria il 5 febbraio 1993 ed iscritto al n. 43 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento al decreto 25 novembre 1992 concernente la sottoposizione di taluni detenuti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), "per la dichiarazione che non spetta al Ministro di grazia e giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di controllo";

che il Magistrato ricorrente, dopo aver premesso che il decreto in esame prevede, tra le altre disposizioni, al punto n. 4 dell'art. 1 la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti individuati nel decreto stesso a visto di controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario, ha lamentato la lesione delle attribuzioni direttamente garantite all'Autorità giudiziaria dall'art. 15 della Costituzione in tema di limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la cui risoluzione spetti a questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 15 e 110 della Costituzione);

che inoltre è lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual'è quella conferita dall'art. 15, secondo comma, della Costituzione all'Autorità giudiziaria in tema di limitazioni alla libertà ed alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni decisione anche in punto di ammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Magistrato di sorveglianza di Ancona nei confronti del Ministro di grazia e giustizia;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;

b) che a cura del ricorrente il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Ministro di grazia e giustizia entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*